

13 FEB 2020



CITTA' DI NOCERA INFERIORE PROVINCIA DI SALERNO

Deliberazione della Giunta Comunale N. 29

OGGETTO: PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA USI IRREGOLARI DELLE SEPOLTURE PRIVATE NEL CIMITERO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONI DI C.C. N°22 DEL 26/10/2016 E C.C. N°9 DEL 27/4/2017.-

L'anno duemilaVENTI il giorno 11 del mese di Febbraio alle ore 13,15 nella residenza comunale, assente il Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dott.ssa Fortino FEDERICA nella sua qualità di Vice Sindaco e con l'intervento degli:

Assessori:

Presenti

1) FORTINO	Federica	<u> SI </u> Presidente
2) CAMPITELLI	Mario	<u> SI </u>
3) FRANZA	Antonio	<u> SI </u>
4) MANZO	Antonietta	<u> SI </u>
5) PRISCO	Mario	<u> SI </u>
6) FASANINO	Nicoletta	<u> NO </u>
7) UGOLINO	Immacolata	<u> SI </u>

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Valeria RUBINO

IL PRESIDENTE

Constatato la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta alla trattazione dell'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione di cui in precedenza è ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Fatta propria la relazione del dirigente del Settore a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati richiesti i pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 ed espressi come riportato in allegato;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

□ "Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs 267/2000 parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa" l.to Califano;

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

□ "Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs 267/2000 parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile". l.to Bracciale;

PARERE CONSULTIVO DEL SEGRETARIO GENERALE:

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile si esprime parere **FAVOREVOLE** l.to Rubino.

Con voti unanimi, legalmente resi e verificati;

PROPONE

- 1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare e proporre al C.C. le seguenti modifiche al Regolamento per la "Disciplina usi irregolari delle sepolture private nel Cimitero Comunale":

Modifiche proposte all'art. 8 del Regolamento per la "Disciplina usi irregolari delle sepolture private nel Cimitero Comunale":

Attuale formulazione	Testo proposto
Art. 8 - PROVVEDIMENTI CONCESSIONE ORIGINARIA	Art. 8 - PROVVEDIMENTI CONCESSIONE ORIGINARIA
1. Il Comune, a seguito della conclusione del procedimento di regolarizzazione, pronuncerà la decadenza della concessione del titolare originario	<i>1. Il Comune, a seguito della conclusione dell'istruttoria procedimento di regolarizzazione, proposto su istanza degli interessati, loro eredi o aventi causa, procederà a:</i> <i>a) pronunciare la decadenza della concessione del titolare originario qualora l'irregolare utilizzazione sia riferita alla totalità della concessione;</i> <i>b) prendere atto dell'eventuale retrocessione volontaria, anche parziale, presentata anche successivamente alla data dell'istanza di regolarizzazione da parte del titolare dell'originaria concessione o dagli aventi diritto;</i> <i>c) requisire i singoli loculi, ossari, cellette, ecc., procedendo alla contestuale acquisizione al patrimonio dell'Ente, fatta salva la concessione originaria nella parte non interessata. Conseguentemente si provvederà all'annotazione sulla concessione originaria del provvedimento di requisizione ed alla regolarizzazione in favore dei soggetti richiedenti che hanno attivato il</i>



2. Qualora la sepoltura sia stata oggetto di uso irregolare parziale, il titolare originario o suoi aventi causa potranno formulare istanza per conservare il diritto all'uso della parte residua della sepoltura, in conformità all'art.62 del regolamento comunale di polizia mortuaria.	<i>procedimento.</i> 2. In seguito alla dichiarazione di decadenza, di cui al punto a) del precedente comma 1, tutte le opere realizzate in virtù della originaria concessione, oggetto di integrale irregolare utilizzo, cessione o negoziazione, rientreranno nella disponibilità del patrimonio Comunale senza che si configuri alcun diritto a rimborso o indennizzo da parte del concessionario decaduto.
	3. In seguito alla presentazione di formale retrocessione volontaria (anche parziale), come previsto dal precedente comma 1 - punto b), il Comune provvederà ad acquisire al patrimonio dell'Ente la parte retrocessa, facendola salva la concessione originaria nella parte non interessata. In seguito, d'ufficio, si provvederà all'annotazione della retrocessione sulla concessione originaria ed alla regolarizzazione in favore dei soggetti che hanno proposto l'istanza. La retrocessione volontaria non configura alcun diritto, in capo al concessionario retrocedente, a rimborso o indennizzo da parte del Comune di Nocera Inferiore.
	4. Qualora la sepoltura sia stata oggetto di uso irregolare parziale, il titolare originario o suoi aventi causa, conserveranno i diritti provenienti dalla concessione originaria, esclusivamente per la parte non oggetto di retrocessione o requisizione, solo qualora venga regolarmente assolto il pagamento dell'oblazione di cui al comma 6. In caso di mancato assolvimento degli oneri dovuti dal titolare originario, dagli eredi o dagli aventi causa si configurerà la decadenza, anche parziale, della concessione con la conseguente immissione al patrimonio comunale dei manufatti.
3. L'istanza di regolarizzazione da parte del concessionario originario o suoi aventi causa ed il provvedimento di accoglimento del Comune può riguardare, a seguito di richiesta dell'interessato, sia i loculi nei quali sia stato già esercitato lo Ius Sepulcri e sia i loculi eventualmente non ancora utilizzati, fermo il rispetto dell'art. 62 del regolamento comunale di polizia mortuaria.	5. L'istanza di regolarizzazione da parte del concessionario originario o suoi aventi causa ed il provvedimento di accoglimento del Comune può riguardare, a seguito di richiesta dell'interessato, sia i loculi nei quali sia stato già esercitato lo Ius Sepulcri, sia i loculi eventualmente non ancora utilizzati, fermo il rispetto dell'art. 62 del regolamento comunale di polizia mortuaria.
4. L'accoglimento dell'istanza da parte del Comune è condizionata dal pagamento di una oblazione determinata in € 150 (centocinquanta) per ciascun loculo oggetto di uso irregolare ed € 75 (settantacinque) per ciascun loculo/ossario oggetto di uso irregolare. Tali importi sono indicizzati a partire dall'1.1.2015 in base all'indice ufficiale ISTAT da versare alla Tesoreria del Comune, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.	6. L'accoglimento dell'istanza da parte del Comune è condizionata dal pagamento di una oblazione determinata in € 150 (centocinquanta) per ciascun loculo oggetto di uso irregolare ed € 75 (settantacinque) per ciascun loculo/ossario oggetto di uso irregolare. Tali importi sono indicizzati a partire dall'1.1.2015 in base all'indice ufficiale ISTAT da versare alla Tesoreria del Comune, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.
5. A fronte del versamento di cui al comma precedente il diritto d'uso non può estendersi oltre il periodo della originaria concessione.	7. La concessione originaria, in essere, così come modificata in seguito alla retrocessione volontaria e quella nuova, concessa in seguito alla regolarizzazione dell'uso non conforme, comunque non potranno estendersi oltre il periodo temporale previsto dalla originaria concessione.





	<i>8. Ai fini dell'attestazione dell'avvenuta cessione o negoziazione, per la verifica del diritto alla regolarizzazione degli usi non conformi delle sepolture, sono ammissibili i seguenti atti e documenti: atto pubblico; scrittura privata; ricevute di pagamento; quietanze; matrici di assegni con attestazione della banca circa il beneficiario; data di morte e tumulazione della salma; spese documentate per la manutenzione ed il decoro; dichiarazioni unilaterali del concessionario; dichiarazioni unilaterali del soggetto richiedente purché non contestate dall'originario concessionario regolarmente avisato; ogni altro atto o documento che dimostri validamente l'avvenuta cessione o negoziazione.</i>
	<i>9. In caso di istanza di regolarizzazione corredata da semplice scrittura privata o da autodichiarazione si procede, comunque, alla istruttoria ritenendo rilevante l'eventuale non opposizione del concessionario controinteressato regolarmente avisato.</i>
	<i>10. L'istanza inoltrata dal singolo soggetto interessato alla regolarizzazione, nell'interesse di tutti gli aventi diritto, viene istruita e decisa dall'Ufficio Competente fatti salvi comunque i diritti dei terzi. A tale scopo il richiedente deve espressamente dichiarare di agire in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, ovvero produrre espressa rinuncia per iscritto dei non interessati.</i>

Art. 10 - VALIDITÀ'	Art. 10 - VALIDITÀ'
1. Le presenti norme regolamentari entrano in vigore dalla data di esecutività della	1. Le presenti norme regolamentari entrano in vigore dalla data di esecutività della <i>Deliberazione di approvazione</i>
	<i>2. Le presenti norme regolamentari sono da intendersi quali integrative del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria del Comune di Nocera Inferiore.</i>
2. Ogni disposizione o direttiva comunale contrastante con le presenti norme deve ritenersi abrogata.	3. Ogni disposizione o direttiva comunale contrastante con le presenti norme deve ritenersi abrogata.

- 3) di proporre al C.C. l'approvazione del Regolamento in oggetto con le suddette nuove disposizioni;
- 4) di proporre al C.C. che le nuove disposizioni entreranno in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione;
- 5) di ritenere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. lgs. n. 267 del 18/08/2000.



CITTÀ DI NOCERA INFERIORE

Provincia di Salerno

Servizio Cura della Città e Cimitero

Nocera Inferiore, 20/12/2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI G. C. N° 29 DEL 11/02/20
AFFARI GENERALI

Alla Giunta Comunale
SEDE

PROPOSTA DI DELIBERA

Oggetto: proposta di modifiche del Regolamento per la "Disciplina usi irregolari delle sepolture private nel Cimitero Comunale", approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 27/11/2015 e modificato con deliberazioni di C.C. n. 22 del 26/10/2016 e di C.C. n. 9 del 27/04/2017.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso

- che, ai sensi degli artt. 822 ed 824 del Codice Civile, i Cimiteri di proprietà Comunale sono assoggettati al regime di demanio pubblico, pertanto, l'uso dei suoli cimiteriali e dei manufatti ivi edificati in regime di concessione da parte dei privati, è subordinata a precise clausole che escludono la possibilità di cessione a terzi;
- che, come più volte rappresentato dall'allora Responsabile del Cimitero (ing. R. Cesarano), nel corso degli anni, nel Cimitero di Nocera Inferiore, si sono concretizzate una serie di problematiche gestionali "derivanti da un uso non sempre corretto delle concessioni cimiteriali e delle concessioni per la edificazione delle cappelle gentilizie, dovuto anche alla mancanza di riferimenti regolamentari chiari ed inequivocabili... (Es. mancata regolamentazione delle benemeritenze, ecc.)";
- che al fine di chiarire e dare ordine alle problematiche determinatesi nella gestione delle concessioni cimiteriali, l'Amministrazione Comunale, ha approvato, con Deliberazione di C.C. n. 26 del 27/11/2015, uno specifico Regolamento per la "Disciplina usi irregolari delle sepolture private nel Cimitero Comunale", modificato in seguito con deliberazioni di C.C. n. 22 del 26/10/2016 e di C.C. n. 9 del 27/04/2017;
- che, contestualmente, nelle more di un più complessivo aggiornamento, si procedeva a modificare gli artt. 62 e 66 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del C.C. n. 11 del 21/03/2001 e modificato con deliberazione del C.C. n. 18 del 01/10/2009.

Considerato

- che nonostante il rilevante numero di richieste di regolarizzazione (oltre 2.500), pervenute in seguito all'emanazione del Regolamento per la "Disciplina usi irregolari delle sepolture private nel Cimitero Comunale", allo stato, ancora non è stato possibile dare avvio alla fase di istruttoria delle richieste;
- che, in particolare, l'art. 8 del predetto Regolamento risulta aggravare notevolmente il procedimento di disciplina ed, eventuale, regolarizzazione degli usi irregolari delle sepolture private;
- che in particolare l'art. 8 prevede la pronuncia di decadenza della concessione per il concessionario che ha consentito l'utilizzo irregolare della cappella/loculo/ossario, ecc.;
- che l'impostazione del citato Regolamento dispone che, in seguito all'istanza di regolarizzazione proposta dal soggetto privato, allo stato non detentore di alcuna concessione e, nella generalità dei casi, relativa solo ad un parte (loculo, ossario, ecc.) della concessione originariamente rilasciata (cappella, ecc.), il Comune di Nocera Inferiore deve attivare la lunga e complessa procedura volta a dichiarare "la

decadenza della concessione del titolare originario" e procedere, su richiesta, al rilascio di ulteriori concessioni.

Visto

- l'art. 34 comma 26 del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con delibera di CC. n.11 del 21/03/2001 e modificato con delibera di CC. n.18 del 01/10/2009;
- il Regolamento per la "Disciplina usi irregolari delle sepolture private nel Cimitero Comunale", approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 27/11/2015 e modificato con deliberazioni di C.C. n. 22 del 26/10/2016 e di C.C. n. 9 del 27/04/2017;
- la proposta del Settore L.L.P.P., prot. 69520 del 29/11/2019, con al quale venivano proposte modifiche al predetto Regolamento;
- l'attribuzione di competenza ad approvare il regolamento ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso,

PROPONE

- 1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare e proporre al C.C. le seguenti modifiche al Regolamento per la "Disciplina usi irregolari delle sepolture private nel Cimitero Comunale":

Modifiche proposte all'art. 8 del Regolamento per la "Disciplina usi irregolari delle sepolture private nel Cimitero Comunale":

Attuale formulazione	Testo proposto
Art. 8 - PROVVEDIMENTI CONCESSIONE ORIGINARIA	Art. 8 - PROVVEDIMENTI CONCESSIONE ORIGINARIA
1. Il Comune, a seguito della conclusione del procedimento di regolarizzazione, pronuncerà la decadenza della concessione del titolare originario	1. Il Comune, a seguito della conclusione dell'istruttoria procedimentale di regolarizzazione, proposto su istanza degli interessati, loro eredi o aventi causa, procederà a: a) pronunciare la decadenza della concessione del titolare originario qualora l'irregolare utilizzazione sia riferita alla totalità della concessione; b) prendere atto dell'eventuale retrocessione volontaria, anche parziale, presentata anche successivamente alla data dell'istanza di regolarizzazione da parte del titolare dell'originaria concessione o dagli aventi diritto; c) requisire i singoli loculi, ossari, cattedre, ecc., procedendo alla contestuale acquisizione al patrimonio dell'Ente, fatta salva la concessione originaria nella parte non interessata. Conseguentemente si provvederà all'annotazione sulla concessione originaria del provvedimento di requisizione ed alla regolarizzazione in favore dei soggetti richiedenti che hanno attivato il procedimento.
2. Qualora la sepoltura sia stata oggetto di uso irregolare parziale, il titolare originario o suoi aventi causa potranno formulare istanza per conservare il diritto all'uso della parte residua della sepoltura, in conformità all'art.62 del regolamento comunale di polizia mortuaria.	2. In seguito alla dichiarazione di decadenza, di cui al punto a) del precedente comma 1, tutte le opere realizzate in virtù della originaria concessione, oggetto di integrale irregolare utilizzo, cessione o negoziazione, resteranno nella disponibilità del patrimonio Comunale senza che si configuri alcun diritto a rimborso o indennizzo





	da parte del concessionario decaduto.
	3. In seguito alla presentazione di formale retrocessione volontaria (anche parziale), come previsto dal precedente comma 1 - punto b), il Comune provvederà ad acquisire al patrimonio dell'Ente la parte retrocessa, facendola salva la concessione originaria nella parte non interessata. In seguito, d'ufficio, si provvederà all'annotazione della retrocessione sulla concessione originaria ed alla regolarizzazione in favore dei soggetti che hanno proposto l'istanza. La retrocessione volontaria non configura alcun diritto, in capo al concessionario retrocedente, a rimborso o indennizzo da parte del Comune di Nocera Inferiore.
	4. Qualora la sepoltura sia stata oggetto di uso irregolare parziale, il titolare originario o suoi aventi causa, conserveranno i diritti provenienti dalla concessione originaria, esclusivamente per la parte non oggetto di retrocessione o requisizione, solo qualora venga regolarmente assolto il pagamento dell'oblazione di cui al comma 6. In caso di mancato assolvimento degli oneri dovuti dal titolare originario, dagli eredi o dagli aventi causa si configurerà la decadenza, anche parziale, della concessione con la conseguente inmissione al patrimonio comunale dei manufatti.
3. L'istanza di regolarizzazione da parte del concessionario originario o suoi aventi causa ed il provvedimento di accoglimento del Comune può riguardare, a seguito di richiesta dell'interessato, sia i loculi nei quali sia stato già esercitato lo Ius Sepulchri e sia i loculi eventualmente non ancora utilizzati, fermo il rispetto dell'art. 62 del regolamento comunale di polizia mortuaria.	5. L'istanza di regolarizzazione da parte del concessionario originario o suoi aventi causa ed il provvedimento di accoglimento del Comune può riguardare, a seguito di richiesta dell'interessato, sia i loculi nei quali sia stato già esercitato lo Ius Sepulchri, sia i loculi eventualmente non ancora utilizzati, fermo il rispetto dell'art. 62 del regolamento comunale di polizia mortuaria.
4. L'accoglimento dell'istanza da parte del Comune è condizionata dal pagamento di una oblazione determinata in € 150 (centocinquanta) per ciascun loculo oggetto di uso irregolare ed € 75 (settantacinque) per ciascun loculo/ossario oggetto di uso irregolare. Tali importi sono indicizzati a partire dall'1.1.2015 in base all'indice ufficiale ISTAT da versare alla Tesoreria del Comune, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.	6. L'accoglimento dell'istanza da parte del Comune è condizionata dal pagamento di una oblazione determinata in € 150 (centocinquanta) per ciascun loculo oggetto di uso irregolare ed € 75 (settantacinque) per ciascun loculo/ossario oggetto di uso irregolare. Tali importi sono indicizzati a partire dall'1.1.2015 in base all'indice ufficiale ISTAT da versare alla Tesoreria del Comune, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.
5. A fronte del versamento di cui al comma precedente il diritto d'uso non può estendersi oltre il periodo della originaria concessione.	7. La concessione originaria, in essere, così come modificata in seguito alla retrocessione volontaria e quella nuova, concessa in seguito alla regolarizzazione dell'uso non conforme, comunque non potranno estendersi oltre il periodo temporale previsto dalla originaria concessione.
	8. Ai fini dell'attestazione dell'avvenuta cessione o negoziazione, per la verifica del diritto alla regolarizzazione degli usi non conformi delle sepolture, sono ammissibili i seguenti atti e documenti: atto pubblico; scrittura privata; ricevute di pagamento; quietanze; matrici di assegni con attestazione della banca circa il beneficiario; data di morte e tumulazione della salma; spese documentate per la



	<i>manutenzione ed il decoro; dichiarazioni unilaterali del concessionario; dichiarazioni unilaterali del soggetto richiedente purché non contestate dall'originario concessionario regolarmente avvisato; ogni altro atto o documento che dimostri validamente l'avvenuta cessione o negoziazione.</i>
	<i>9. In caso di istanza di regolarizzazione corredata da semplice scrittura privata o da autodichiarazione si procede, comunque, alla istruttoria ritenendo rilevante l'eventuale non opposizione del concessionario controinteressato regolarmente avvisato.</i>
	<i>10. L'istanza inoltrata dal singolo soggetto interessato alla regolarizzazione, nell'interesse di tutti gli aventi diritto, viene istruita e definita dall'Ufficio Competente fatti salvi comunque i diritti dei terzi. A tale scopo il richiedente deve espressamente dichiarare di agire in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, ovvero produrre espressa rinuncia per iscritto dei non interessati.</i>

Art. 10 - VALIDITÀ'	Art. 10 - VALIDITÀ'
1. Le presenti norme regolamentari entrano in vigore dalla data di esecutività della	1. Le presenti norme regolamentari entrano in vigore dalla data di esecutività della <i>Deliberazione di approvazione</i>
	<i>2. Le presenti norme regolamentari sono da intendersi quali integrative del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria del Comune di Nocera Inferiore.</i>
2. Ogni disposizione o direttiva comunale contrastante con le presenti norme deve ritenersi abrogata.	3. Ogni disposizione o direttiva comunale contrastante con le presenti norme deve ritenersi abrogata.

- 3) di proporre al C.C. l'approvazione del Regolamento in oggetto con le suddette nuove disposizioni;
- 4) di proporre al C.C. che le nuove disposizioni entreranno in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione;
- 5) di ritenere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Il Dirigente del Settore LL.PP.
Ing. Gerardo Galifano

Del che si è redatto il presente verbale.

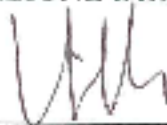
IL VICE SINDACO
f.to Dott.ssa Federica FORTINO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Valeria RUBINO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che, giusta relazione dell'addetto alla materiale pubblicazione, la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune dal 13 FEB 2000 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

**L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE DELL'ATTO**



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE AA. GG.
f.to Dott.ssa Palmira SMALDONE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il..... 13 FEB 2000

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE AA. GG.
Dott.ssa Palmira SMALDONE

ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva ai sensi :

☐ Art.134 comma 1° D. Lgs. 267/2000

☐ Art.134 comma 3° D. Lgs. 267/2000

☒ Art.134 comma 4° D. Lgs. 267/2000
I.E.

☐ _____

☐ _____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Valeria RUBINO

13 FEB 2000